Spedizione in abbonamento postale

90° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 3 settembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 202 DEL 3 SETTEMBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % (ex 4 %), di scadenza 15 settembre 1951, delle dodici serie (dalla B-1 alla B-12) emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, ai quali sono stati assegnati premi nella dodicesima estrazione eseguita il giorno 11 agosto 1949.

(3611)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 agosto 1949, n. 589.

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di Enti locali, indicate nei successivi articoli, è fatta mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

Gli Enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi. A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50, sarà provveduto ai rispettivi stanziamenti.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i comuni e le frazioni isolati nonchè delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria più vicina, quando il comune è sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri;

2) del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 1ª o nella 2ª serie;

3) del 3 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali già classificate nella 3ª serie;

4) dell'1 per cento per la costruzione o il completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate o classificate.

Per le strade provinciali non classificate di serie potrà concedersi un contributo del 4 per cento o del 3 per cento a seconda della maggiore o minore importanza da riconoscere con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle provincie o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, e non contemplate nei commi precedenti può essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Art. 3.

A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella seguente misura:

1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

4) del 3 per cento ai comuni con più di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.

Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.

Art. 4.

A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, nella seguente misura:

1) del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000;

2) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 350.000.000;

3) del 2 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 450.000.000.

Lo stesso contributo di cui al precedente n. 3) può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di L. 500.000.000.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 e successive sue modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione ed educazione di fanciulli poveri per conto delle provincie e dei comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta, ai fini della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di L. 50.000.000 per ciascuna opera.

Art. 5.

A favore degli enti di cui al precedente art. 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

1) del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 80.000.000;

2) del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 150.000.000;

3) dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000.

Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo.

Art. 6.

A favore di provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di L. 200.000.000 e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre L. 250.000.000.

Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di L. 100.000.000 e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre L. 100.000.000.

Art. 7.

Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge è compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.

Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale è stabilito nella misura del 5 per cento.

Quando l'ospedale debba sorgere a cura di più enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed è stabilita la sede dell'opera col criterio della più conveniente ubicazione e della più facile accessibilità.

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione in ordine alle singole domande, è autorizzato a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per trentacinque anni:

1) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione degli edifici per l'istruzione elementare nei comuni obbligati alla costruzione, in rapporto alla popolazione scolastica, nonchè per la costruzione di asili infantili;

2) nella misura del 3 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e i corsi di avviamento professionale, per le scuole e gli istituti tecnici industriali, agrari e nautici, per le scuole professionali femminili di 1° e 2° grado e per le scuole e gli istituti di arte;

3) nella misura del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione di edifici per le scuole e gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per le scuole e gli istituti medi di ogni altro ordine e tipo;

4) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria

per l'arredamento rispettivamente degli edifici scolastici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, limitatamente a banchi, cattedre e lavagne;

5) nella misura del 4 per cento, del 3 per cento e del 2,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'ampliamento e il riattamento, rispettivamente, degli edifici esistenti per le scuole di cui ai numeri 1), 2) e 3); e nella misura unica dell'1,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per l'integrazione dell'arredamento delle stesse scuole.

Gli stessi benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo.

Per gli edifici per l'istruzione elementare in sedi rurali, con non più di due aule e i relativi alloggi per gli insegnanti, il contributo può essere elevato sino al 4,50 per cento delle spese di costruzione o di riattamento e di arredamento limitatamente a banchi, cattedre e lavagne.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia.

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne siano provvisti.

Art. 11.

Le provincie, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per l'esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale è elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'altro mutuante, purchè questo ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il saggio suddetto sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7 per cento.

Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente al mutuante. Quando il mutuo sia contratto per somma inferiore alla spesa necessaria, il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata: e la restante quota è corrisposta direttamente all'ente interessato.

Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore ai trentacinque anni, il contributo dello Stato sarà corrisposto direttamente all'ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità. Ciò avverrà anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'ente mutuante.

L'erogazione del mutuo è fatta in ogni caso in base a certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal competente Ufficio del genio civile, alle ordinanze del prefetto o dell'autorità giudiziaria per le espropriazioni e per l'ultima rata in base al certificato di collaudo approvato.

Art. 12.

Per i comuni, le provincie, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei precedenti articoli 2, quarto comma, 3 — limitatamente alle opere di miglioramento e ampliamento — 4, 5, 6, 8 e 9, è elevato di un punto.

Art. 13.

Nel caso in cui le provincie dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonchè i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli istituti di credito, di cui all'art. 19 della presente legge e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 14.

Gli enti interessati all'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e, possibilmente, il progetto di massima od esecutivo della stessa.

Art. 15.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà trimestralmente, in relazione agli stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi dello Stato per le diverse categorie delle opere previste nei precedenti articoli, il programma esecutivo dei lavori per ciascuna regione, dando preferenza alle richieste per le opere di prima necessità dei comuni minori.

Art. 16.

Le opere comprese nei programmi formati a norma del precedente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approva-

zione dei progetti esecutivi nonchè la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

In ciascun progetto sarà computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Le spese di collaudo sono a carico degli enti.

Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri ridotte del 20 per cento.

Art. 17.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà stanziata annualmente la somma relativa agli eventuali oneri dipendenti dalla garanzia concessa ai sensi dell'art. 13.

Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di L. 2.000.000.000, in ragione di un miliardo per ciascun esercizio ripartito come segue:

1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'art. 2, e delle opere elettriche di cui all'art. 10, L. 310.000.000 di cui 155.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;

2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, L. 350.000.000 di cui 175.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;

3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 8, L. 300.000.000 di cui 150.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare;

4) per contributi nella costruzione delle opere marittime di cui all'art. 9, L. 40.000.000 di cui 20.000.000 per l'Italia meridionale ed insulare.

Gli stanziamenti relativi al primo miliardo, di cui al comma precedente, sono compresi nei capitoli 294, 299, 297, 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50.

La somma complessiva di 70 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, di cui al terzo comma del presente articolo, attribuita per 35 miliardi all'Italia meridionale ed insulare e per 35 miliardi all'Italia settentrionale e centrale, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di: un miliardo nell'esercizio 1949-50; due miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1983-84; un miliardo nell'esercizio 1984-85.

Art. 18.

Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli interessi dei mutui stipulati ai fini della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 19.

Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Art. 20.

Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle provincie di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.

Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro, potrà, con proprio decreto, applicare tali disposizioni anche ai comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 21.

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale alla data della domanda di concessione.

Art. 22.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 23.

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — VANONI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1949, n. 590.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « G. Alessi » di Roma.

N. 590. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « G. Alessi » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1949, n. 591.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « F. Podesti » di Ancona.

N. 591. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « F. Podesti » di Ancona viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1949, n. 592.

Soppressione dell'Agenzia consolare in San Juan (Argentina) e istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

N. 592. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa l'Agenzia consolare in San Juan (Argentina) e viene istituito un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località alle dipendenze del Consolato in Mendoza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dall'ex allievo ispettore Di Giacomo dott. Giovanni avverso il provvedimento di negata ricostruzione della carriera, adottato nei suoi confronti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la lettera n. 172427/O.R.O./1074 del 20 marzo 1946, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per il tramite della Direzione provinciale postale telegrafica di Terni, partecipava all'allievo ispettore Di Giacomo Giovanni che, su proposta del Consiglio di amministrazione, la sua domanda intesa ad ottenere la revisione della carriera non era stata accolta in quanto dagli atti non risultava dimostrato che egli avesse subìto danni nella carriera esclusivamente per motivi d'indole politica;

Vista la lettera n. 207892/1074/O.R.O. del 29 marzo 1947, con la quale la predetta Amministrazione, per il tramite della Direzione provinciale postale telegrafica di Terni, comunicava all'interessato che, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, la sua domanda di ricostruzione della carriera non poteva essere accolta per i motivi già comunicati con la precedente Ministeriale del 20 marzo 1946, di cui sopra;

Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'allievo ispettore Di Giacomo Giovanni avverso il provvedimento di negata ricostruzione della carriera, adottato nei suoi confronti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini della ricostruzione della carriera del Di Giacomo, non ha applicato integralmente l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, in quanto ha tenuto conto soltanto dei precedenti di servizio e della preparazione professionale dell'interessato, mentre avrebbe dovuto tenere presenti anche gli altri elementi indicati nel predetto art. 6, quali lo sviluppo di carriera di quei funzionari che, all'atto dell'allontanamento dal servizio dell'interessato, avevano lo stesso grado e la stessa anzianità; nonchè la natura della promozione e le condizioni richieste per conseguirla;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 24 marzo 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dall'allievo ispettore postale telegrafico Di Giacomo Giovanni, grado 10° del ruolo direttivo di prima categoria (gruppo A) dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, avverso il provvedimento di negata ricostruzione della propria carriera quale danneggiato politico, è accolto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1949

EINAUDI

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1949
Registro Ufficio riscontro poste n. 19, *foglio n.* 22. — MANZELLA

(3488)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1949.

Sostituzione del presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e nomina di un membro del Comitato stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 51 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3072, l'art. 1 del regio decreto 27 gennaio 1924, n. 150; l'art. 20 del regio decreto-legge

27 maggio 1926, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362; l'art. 4 della legge 20 marzo 1940, n. 216; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 248 e l'art. 1 del decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 621, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 10 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1947, registro Tesoro n. 1, foglio n. 31, concernente la nomina del cav. di gr. cr. Federico Merlino, presidente di sezione della Corte dei conti, a presidente del Comitato di liquidazione predetto;

Ritenuto che il presidente Merlino è stato collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 7 marzo 1949;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente ed inoltre alla nomina di altro membro del Comitato stesso;

Viste le relative designazioni da parte della Presidenza della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione della Corte dei conti Giuseppe Petia, è nominato presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del presidente di sezione della Corte dei conti, Federico Merlino, collocato a riposo.

Art. 2.

Il primo referendario della Corte dei conti Ettore Alessio è nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1949
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 333. — AMATO

(3590)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949.

Rimozione dalla carica del sindaco di Montefelcino (Pesaro).

AL CAPO DELLO STATO

A seguito di rimostranze fatte al questore di Pesaro da alcuni cittadini di Montefelcino, la Prefettura dispose un'inchiesta dalla quale veniva a risultare che il sindaco di quel Comune, signor Alfredo Romagnoli, aveva svolta una intensa attività propagandistica rivolta a sobillare la pubblica opinione contro l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico.

Per attuare tale intento, assolutamente incompatibile con le funzioni esercitate, il suddetto amministratore aveva sottoposto all'esame del Consiglio comunale la questione del Patto Atlantico, provocandone una deliberazione di protesta — avvenuta in seduta pubblica — ad onta della formale diffida della Prefettura (sulla quale il segretario comunale aveva ripetutamente richiamata la sua attenzione) alla osservanza del divieto contenuto nell'art. 326 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, trattandosi di argomento manifestamente estraneo alle attribuzioni del Consiglio comunale.

Il sindaco Romagnoli aveva, inoltre, arbitrariamente consentito che nella sala dell'Ufficio di stato civile, ordinariamente adibita alle sedute consiliari, avesse luogo una conferenza di propaganda contro il Patto Atlantico ed egli personalmente, infine, violando le contrarie disposizioni impartite dal questore di Pesaro, si era attivamente prodigato per ottenere il maggior numero possibile di sottoscrizione alla nota « petizione per la pace » sia invitando, a tal fine, dei cittadini presso la sede comunale, sia recandosi ai loro stessi domicili, sia cercando di coartare, con l'autorità derivantegli dalla carica, la volontà di taluni dipendenti comunali.

Tale accesa propaganda, accompagnata da una inammissibile indagine, da parte del capo della civica Amministrazione, sui sentimenti politici dei cittadini, resi, così, timorosi di possibili rappresaglie e l'atteggiamento fazioso del sindaco stesso, avevano determinato in quel piccolo centro urbano un senso di apprensione ed una grave tensione di animi che faceva temere turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In considerazione di ciò, il prefetto di Pesaro, con decreto del 15 maggio scorso « 1398-49 », sospendeva dalla carica il sindaco Romagnoli, proponendone a questo Ministero la rimozione, ai sensi dell'art. 149, comma 7°, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, per gravi motivi di ordine pubblico.

Ritenuto che, nel caso in esame, ricorrono gli estremi di cui alla citata disposizione di legge, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale il provvedimento di rimozione viene adottato congiuntamente alla sanzione della ineleggibilità del Romagnoli per il periodo di tre anni, ai sensi del comma 8° del ripetuto art. 149.

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Montefelcino (Pesaro) sig. Alfeo Romagnoli, ha svolto, nella sua veste di capo della civica Amministrazione, un'attività propagandistica rivolta a sobillare la pubblica opinione contro l'adesione al Patto Atlantico e che tale attività, animata da spirito di parte, risolvendosi, altresì, in una inammissibile indagine, da parte del sindaco stesso, sui sentimenti politici dei cittadini, ha determinato, nella popolazione di Montefelcino, una grave tensione di animi foriera di possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Alfeo Romagnoli, sindaco di Montefelcino, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

SCELBA

(3449)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949.

Dimissioni del signor Francesco Verdesi dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1925, registro n. 4 Finanze, foglio n. 387, con il quale, tra gli altri, il signor Francesco Verdesi fu Alfonso fu nominato agente di cambio della Borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 15 giugno 1949, con la quale il predetto signor Francesco Verdesi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accettazione delle dimissioni, espressi dall'Ispettore superiore del tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Roma, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa stessa:

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal 1° luglio 1949 sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Francesco Verdesi fu Alfonso dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1949
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 115. — AMATO

(3589)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1949.

Emissione di dieci miliardi di nuove obbligazioni « I.R.I. Meccanica » da parte dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E MINISTRO AD INTERIM PER IL BILANCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1420;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Considerato che in base all'art. 4 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, può essere accordata, nelle forme di legge, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi a speciali serie di obbligazioni da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale, quando il Consiglio dei Ministri abbia riconosciuto che le corrispondenti operazioni hanno carattere di pubblico interesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1420, detta garanzia per le serie di obbligazioni denominate: « Serie speciale gestione I.R.I.-Meccanica » è accordata mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Ritenuto che per deliberazione presa dall'assemblea straordinaria degli azionisti della « Società Finanziaria Meccanica Finmeccanica » tenutasi il 25 giugno 1949 e omologata dal Tribunale di Roma con decreto n. 2750 del 28 giugno 1949, il capitale della Società è stato aumentato da L. 15.000.000.000 a L. 25.000.000.000, suddiviso in n. 25.000.000 di azioni da L. 1000 cadauna;

Ritenuto che il predetto aumento di capitale è interamente sottoscritto dall'I.R.I.;

Vista la richiesta dell'I.R.I. e la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. del 6 luglio 1949, che approva il regolamento del prestito obbligazionario « Serie speciale gestione I.R.I.-Meccanica » per l'ammontare nominale di L. 10.000.000.000 da emettersi in corrispondenza del predetto aumento di capitale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1420, la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5,50 % da corrispondersi in via posticipata in due rate semestrali uguali il 1° giugno ed il 1° dicembre di ciascun anno, ad una serie speciale di obbligazioni « miste » scadenti il 30 novembre 1958, denominata «Serie speciale gestione I.R.I.-Meccanica » che l'Istituto per la Ricostruzione Industriale emetterà per l'ammontare nominale di L. 10.000.000.000 a norma dell'art. 2 del predetto decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1420, in corrispondenza di n. 10.000.000 di azioni da nominali L. 1000 cadauna della Società Finanziaria Meccanica Finmeccanica, con sede in Roma, le quali azioni saranno costituite in gestione speciale presso l'I.R.I.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1420, le modalità di emissione risultanti dal regolamento del prestito obbligazionario anzidetto, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. nella seduta del 6 luglio 1949 e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un delegato del Ministro per il tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal predetto regolamento del prestito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1949
Registro Presidenza n. 28, foglio n. 216. — DE LIGUORO

(3591)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1949.

Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata Magazzini generali frigoriferi veneziani, con sede in Genova, a gestire Magazzini generali per il deposito di merci di provenienza estera.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e il regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, che istituisce un punto franco nel porto di Venezia;

Vista l'istanza presentata dalla Società a responsabilità limitata Magazzini generali frigoriferi veneziani, con sede in Genova, per essere autorizzata a gestire in Venezia Marittima, banchina di San Basilio, magazzini per la conservazione, refrigerazione e congelazione di merci varie, in regime di Magazzini generali;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia nella seduta del 25 ottobre 1948, e del Comitato provinciale prezzi di Venezia nella seduta del 15 dicembre detto;

Visti altresì i pareri espressi dalla Capitaneria portuale di Venezia e dal Provveditorato al porto;

Visto il parere espresso dal Ministero delle finanze con nota n. 5763 del 30 giugno 1949;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata Magazzini generali frigoriferi veneziani, con sede in Genova, è autorizzata a gestire in regime di magazzini generali, pel deposito di merci varie, di provenienza estera, i Magazzini refrigerati di proprietà, siti in Venezia-Marittima, banchina di San Basilio.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini refrigerati di cui all'articolo precedente si applicano le norme regolamentari e le condizioni tariffarie approvate nelle citate riunioni 25 ottobre e 15 dicembre 1948 della Giunta camerale e del Comitato provinciale dei prezzi di Venezia.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La detta Camera formulerà entro sei mesi concrete proposte circa la forma e l'ammontare della cauzione che la Società a responsabilità limitata Magazzini frigoriferi veneziani è tenuta a prestare a' sensi dell'art. 2 del citato regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 11 luglio 1949

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAVALLI

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(3470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Campagnano Romano e Rignano Flaminio (Roma)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Roma, dell'estensione di ettari 1450 circa, compresa nei comuni di Campagnano Romano e Rignano Flaminio, delimitata dai seguenti confini:

partendo da Magliano Romano il confine dirige verso nord lungo la carrareccia che conduce alla Madonna del Carmine e prosegue lungo la carrareccia stessa fino al punto di attraversamento del fosso di Frascugliano, da qui, seguendo il corso del fosso medesimo, raggiunge il fosso di monte della Rosa che costeggia monte Gardeto e si spinge fin nei pressi della località Mola di Morolo; da qui, piegando verso est, raggiunge la fontana di Tarabassola e, piegando verso sud, corre lungo la carrareccia che costeggia il fosso del Prataccio, passa presso il monte Arcanetto e le località Ospedaletti e Prataccio fino allo sbocco sulla via Flaminia; da qui piega verso ovest, taglia il fosso Fontanucola e, lungo la carrareccia armentizia, raggiunge la quota 243 e da qui, piegando verso nord-ovest, taglia i prati di Magliano, passa tra il monte Ara Nuova e il monte Grandine e poi raggiunge il punto di partenza a Magliano Romano.

(3459)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casole d'Elsa e Colle Val d'Elsa (Siena)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Siena, della estensione di ettari 900 circa, compresa nei comuni di Casole d'Elsa e Colle Val d'Elsa, delimitata dai seguenti confini:

a *sud*: strada comunale, da Pieve Scola alla strada provinciale per Colle Val d'Elsa;

ad *ovest*: strada provinciale di Colle Val d'Elsa, dal bivio di Pieve Scola al bivio per Collalto;

a *nord-nord est*: strada comunale per Collalto e Verniano, dalla strada provinciale per Colle Val d'Elsa fino all'incrocio con la strada proveniente da San Chimento e diretta Pieve Scola;

ad *est*: strada comunale dall'incrocio predetto fino a Pieve Scola.

(3457)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Sinalunga, Rapolano ed Asciano (Siena)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Siena, della estensione di ettari 1200 circa, compresa nei comuni di Sinalunga, Rapolano ed Asciano, delimitata dai seguenti confini:

strada Asciano-Sinalunga, dal podere Le Cannelle a Imbocco (quadrivio); strada da Imbocco (per Farnetella) fino all'altezza di Poggiogranoni; borro della Costarella, da quest'ultima località fino al passaggio a livello di fronte alle Vallesi; linea ferroviaria fino al passaggio a livello di fronte a Poggiarello; dal predetto passaggio a livello lungo la strada per San Gimignanello fino all'incrocio della strada Asciano-Sinalunga, quindi, strade campestri attraversano le Liscaie, podere la Ripa, podere Boccarino, podere Arnano e strada Asciano Sinalunga, fino al podere Le Cannelle (comprese in quest'ultimo tratto Le Cerrete).

(3458)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Felice, Finale e Camposanto (Modena)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, compresa nei comuni di San Felice, Finale e Camposanto, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada Rivara, la Bardelletta e canale diversivo fino a Cà Borsari;

a *sud*: cavo Dugaro, cimitero Cadecoppi, fiume Panaro fino a Cà Bianca;

ad *est*: strada Cà-Bianca, Cà la Cavaccina, scolo Vallicella, fino a casino Borsari;

ad *ovest*: cavo Dugaro, ponte Bonato, corte Cimasacco, corte la Brescia, Rivara.

(3452)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Castelnuovo Berardenga (Siena)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Siena, della estensione di ettari 1200 circa, compresa nel comune di Castelnuovo Berardenga, delimitata dai seguenti confini:

a *sud*: strada statale Senese-Aretina, dal bivio di Montaperti alla Croce del Chiantino;

ad *est*: strada dalla Croce del Chiantino al bivio presso Pieve di Pacina;

a *nord*: strada dal bivio presso Pieve di Pacina (attraverso i poderi: La Chiocciola, Canarino) fino al podere Ligure;

ad *ovest*: strada dal podere Ligure, attraverso Montaperti, fino alla strada nazionale Senese-Aretina.

(3456)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Certosa di Pavia (Pavia)

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nel comune di Certosa di Pavia (Pavia), della estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *est*: dalla frazione Cassinino, segue la riva destra del Navigliaccio, fino al ponte di S. Perone sulla strada statale Pavia-Milano;

a *nord*: dal ponte di S. Perone segue la strada comunale fino all'incrocio della roggia Cavona a 200 metri oltre l'abitato di San Perone;

ad *ovest*: dall'incrocio predetto segue il corso della roggia Cavona fino alla frazione Villalunga;

a *sud*: dalla frazione Villalunga sempre seguendo il corso della roggia Cavona, passando per cascina Sirigari, arriva al punto di partenza (frazione Cassinino).

(3490)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fornovo Taro (Parma)

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Fornovo Taro (Parma), della estensione di ettari 502, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada di Respiccio;

ad *est*: strada stessa per Sivizzano;

a *sud*: rio Toroldo e strada vicinale;

ad *ovest*: linea che dalla costa passa per quota 268 alla casa dell'Ozzola.

(3498)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sala Baganza (Parma)

Per il periodo 10 agosto-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Sala Baganza (Parma), della estensione di ettari 330, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *est*: torrente Baganza;

ad *ovest*: strada che da Castellaro porta al Pozzo, strada della Gruzza e canaletto di Sala Baganza;

a *nord*: linea di confine del fondo Chiari di San Vitale;

a *sud*: strada provinciale Parma-Calestano e strada comunale dal Cantone al Fienile.

(3497)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 176

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 settembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 2 settembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,825
Id. 3,50 % 1902	74,50
Id. 3 % lordo	52,65
Id. 5 % 1935	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	75,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,975
Id. 5 % 1936	95,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 2 settembre 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» —	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	188659	10.000 —	Forni Pietro fu Francesco, dom. a Novara, con usufrutto a Baldi *Clorinda* fu Giovanni ved. Forni.	Come contro, con usufrutto a Baldi *Maria Clorinda* fu Giovanni ved. Forni.
Id.	188623	10.000 —	Forni Battista fu Francesco, ecc., come sopra.	Forni Battista fu Francesco, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	249555	406 —	Baldi *Clorinda* di Giovanni Battista, moglie di Forni Francesco, dom. a Sozzago (Novara), vincolata per dote.	Baldi *Maria Clorinda* di Giovanni Battista, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	216709	1.365 —	Schiaffino *Santiago Giacomo* fu Giacomo, dom. a Levanto (La Spezia).	Schiaffino *Giacomo detto Santiago* fu Giacomo, dom. a Levanto (La Spezia).
Id.	68561	710, 50	Corino Alessandrina di Demetrio, moglie di Pugno *Armando*, dom. a Casal Monferrato, vincolata.	Corino Alessandrina di Demetrio, moglie di Pugno *Francesco Epaminonda* Armando, ecc. come contro.
Id.	491249	889 —	Lora Lamia Riccardo fu *Ottavio*, dom. a Quarona di Borgosesia (Vercelli), con usufrutto a Loro Piana *Luigia* fu Giovanni, ved. di Lora Lamia *Ottavio*, dom. a Quarona.	Lora Lamia Riccardo fu *Martino Quirico Ottavio detto Ottavio*, ecc., come contro, con usufrutto a Loro Piana *Rosa Giovanna* fu Giovanni ved. di Lora Lamia *Martino Quirico Ottavio detto Ottavio*, dom. a Quarona.
Id.	491250	889 —	Lora Lamia Alfredo fu *Ottavio*, dom. a Quarona di Borgosesia, con usufrutto come sopra.	Lora Lamia Alfredo fu *Martino Quirico Ottavio detto Ottavio*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	809856	70 —	Alvino Ernesto di Eugenio, dom. ad Atripalda (Avellino), con usufrutto ad Attanasio Margherita fu *Carlo Valerio*, moglie di Alvino Eugenio.	Come contro, con usufrutto ad Attanasio Margherita fu *Valerio*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	211478	3.062, 50	Queirolo *Stefano* fu Felice, dom. a Genova, con usufrutto a Dondero Rosa fu Angelo, ved. Queirolo Felice.	Queirolo *Lorenzo Angelo Stefano* fu Felice, ecc., come contro.
Rendita 5 %	196525	250 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie P	669	cap. nom. 2.000 —	Mezzana *Lucia* fu Cesare, minore sotto la tutela di Marzi Renato fu Alessandro, dom. a Savona.	Mezzana *Luciana* fu Cesare, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	4275	3.975 —	Franco Bartolomeo fu Giorgio e prole nascitura dal suo matrimonio con Vaglio *Caterina*, tutti eredi indivisi di Franco Giorgio, dom. a Cuneo.	Franco Bartolomeo fu Giorgio e prole nascitura dal suo matrimonio con Vaglio *Francesca Caterina*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	259811	1.263, 50	Travostino Florio fu Alessandro, dom. a Gattinara (Vercelli), con usufrutto a Caligaris *Lorenzo* fu Alessandro e a Motto Raimonda fu Giovanni.	Come contro, con usufrutto a Caligaris *Pietro Lorenzo* e a Motto Raimonda fu Giovanni.
Id.	259815	308 —	Motto Walter fu Basilio, minore sotto la tutela di Cametti Mario fu Secondo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	119728	1.750 —	Borrone Elia fu Pio, con usufrutto a *Rovigatti Virginia* fu Marco, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a *Rovigati Pierina Virginia*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	518060	245 —	D'Ettore *Daniele* fu Domenico, dom. a Campobasso.	D'Ettore *Giovanni Daniele* fu Domenico, dom. a Campobasso.
P. R. 5 % (1936)	11418	185 —	Monteleone Giuseppe e Maria fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Aiello Carmela fu Salvatore, dom. ad Adrano (Catania), con usufrutto a *Pedone* Fortunata fu Calogero.	Come contro, con usufrutto ad *Arpidone* Fortunata fu Calogero.
P. R. 3,50 % (1934)	164051	700 —	Casa di ricovero maschile di Chioggia (Venezia), con usufrutto a Brusomini *Ghita* fu Adolfo, dom. a Cavarzese.	Come contro, con usufrutto a Brusomini *Margherita* fu Adolfo, dom. a Cavarzere.
Id.	389351	4.081 —	Serra Ernesta fu Guglielmo, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a Triveri Teodoro fu *Filippo*.	Come contro, con usufrutto a Triveri Teodoro fu *Luigi Filippo*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 agosto 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3479)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 gennaio 1948, n. 20406.2/7198, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo;

Vista la nota del Prefetto di Arezzo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Michele Calbi, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Michele Calbi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, il medico provinciale dott. Carmine Calvanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 agosto 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3561)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trecentotrentaquattro posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 33749/12106/2.8.8/1.3.1 del 23 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, è indetto un concorso per esami a trecentotrentaquattro posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro riservato al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto.

Al concorso può partecipare anche il personale di ruolo e e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Tale personale può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza da scuola media inferiore, od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo, nonchè dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Dovrà, altresì, il candidato indicare nella domanda gli estremi del libretto ferroviario, oppure allegare alla medesima una propria fotografia recente, da lui firmata. In tal caso, egli dovrà tenere presente che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; che la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; che la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio.

Il candidato dovrà, infine, dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare qualsiasi destinazione che gli verrà assegnata negli uffici centrali del Ministero del tesoro.

Art. 4.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate;

2) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare — munita di marca da bollo come sopra indicato — se siano stati arruolati ed appartegano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva;

4) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale debbono produrre, a corredo della domanda i seguenti documenti, in aggiunta a quelli indicati nei numeri 2), 3) e 4) del presente articolo:

A) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risultino gli estremi di emissione e di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

C) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

D) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto;

F) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

G) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati produranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

Art. 5.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti o assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Coloro che siano stati deportati o internati dimostreranno la loro qualifica, come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, mediante attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno, rispettivamente, un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o una attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guera, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel comma precedente dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

Art. 6.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti impiegati non di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui al n. 3 e alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*) dell'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rlasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idonità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che dimostrino di essere alle armi potranno presentare nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 1 relativamente all'anzianità di servizio del personale non di ruolo del Ministero del tesoro.

Tuttavia, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande insufficientemente o irregolarmente documentate e di quelle che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro, Direzione generale degli affari generali e del personale, dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o presentate ad un ufficio diverso da quello sopra indicato entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dal Ministero del tesoro, Direzione generale degli affari generali e del personale.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studiio. In tale caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità scolastica e legalizzato dal provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per la fotografia in ogni caso, e per i documenti di cui all'art. 4 numeri 1) e 4 e lettere *A*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra ed assimilati, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli ex combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, agli idonei orfani di guerra ed assimilati, nonchè agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso impiegati di ruolo che nel ruolo d'origine abbiano conseguito la nomina stabile e i vincitori impiegati non di ruolo che all'atto della nomina ad alunno d'ordine in prova abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro per un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova competono le normali indennità di trasferimento per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre la indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, se già impiegati non di ruolo, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art. 14.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dall'Amministrazione finanziaria e successive estensioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1949
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 99. — AMATO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del 3 composto.

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
4. Nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia, in facoltà del candidato.

Roma, addì 6 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

(3566)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale del concorso a venticinque posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A - ingegneri) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 21 febbraio 1949, numero 7447(12)P.I/a. 3, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, al registro n. 9, foglio n. 333, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (grado *A*, ingegneri) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla Commissione esaminatrice costituita con decreto Ministeriale in data 12 maggio 1949, n. 15014(12)P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 21 dello stesso mese, al registro n. 10, foglio n. 261, e modificata con il successivo decreto Ministeriale 21 giugno 1949, n. 19618(12)P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 30 del mese detto, al registro n. 11, foglio n. 54;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 maggio 1949, numero 15009(12)P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, al registro n. 10, foglio n. 271, con il quale sono stati

aggregati alla Commissione medesima con voto consultivo, tre professori insegnanti di lingue estere (francese, inglese, tedesca);

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso per esami, bandito con il suindicato decreto Ministeriale 21 febbraio 1949, n. 7447(12)P.I/a.3, per ricoprire venticinque posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Votazione media prova orale	Votazione prova facoltativa di lingue	Votazione complessiva
1. Passaro Arnaldo	9,200	9,500	0,261	18,961
2. Sacco Andrea	8,600	9,000	—	17,600
3. Gaudiano Mario	8,100	8,400	—	16,500
4. Canevelli Mario, ex comb.	8,033	8,400	—	16,433
5. Chiodi Francesco	8,400	8,000	—	16,400
6. Mento Vincenzo	8,066	8,000	—	16,066
7. Franceschelli Lamberto	7,866	8,000	—	15,866
8. Gardi Iliano	7,500	8,200	—	15,700
9. Marocchi Dante	8,666	6,500	—	15,166
10. Troncelliti Giuseppe	8,133	7,000	—	15,133
11. Stracuzzi Giuseppe	7,233	7,500	—	14,733
12. Poy Paolo	7,100	7,600	—	14,700
13. Zambaldi Gianfranco, ex combattente	7,700	6,500	—	14,200
14. Ghini Gualtiero	7,066	6,600	—	13,666
15. Mastrocinque Antonio	7,600	6,000	—	13,600
16. Giordano Antonino	7,300	6,200	—	13,500
17. Cecere Giuseppe	7,000	6,400	—	13,400
18. Gonzales Domenico	7,366	6,000	—	13,366
19. Cerruti Italo, ex combattente	7,000	6,300	—	13,300
20. Giorgini Carlo, ex combatt.	7,233	6,000	—	13,233
21. Bezzi Franco	7,100	6,000	—	13,100
22. Riboni Giovanni, non di ruolo Isp. gen. M.C.T.C.	7,066	6,000	—	13,066

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine come appresso indicato:

Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Votazione media prova orale	Votazione prova facoltativa di lingue	Votazione complessiva
1. Passaro Arnaldo	9,200	9,500	0,261	18,961
2. Sacco Andrea	8,600	9,000	—	17,600
3. Gaudiano Mario	8,100	8,400	—	16,500
4. Canevelli Mario, ex comb.	8,033	8,400	—	16,433
5. Chiodi Francesco	8,400	8,000	—	16,400
6. Mento Vincenzo	8,066	8,000	—	16.066
7. Franceschelli Lamberto	7,866	8,000	—	15.866
8. Gardi Iliano	7,500	8,200	—	15.700
9. Marocchi Dante	8,666	6,500	—	15.166
10. Troncelliti Giuseppe	8,133	7,000	—	15.133
11. Stracuzzi Giuseppe	7,233	7,500	—	14.733
12. Poy Paolo	7,100	7,600	—	14.700
13. Zambaldi Gianfranco, ex combattente	7,700	6,500	—	14.200
14. Ghini Gualtiero	7,066	6,600	—	13.666
15. Mastrocinque Antonio	7,600	6,000	—	13.600
16. Giordano Antonino	7,300	6,200	—	13.500
17. Cecere Giuseppe	7,000	6,400	—	13.400
18. Gonzales Domenico	7,366	6,000	—	13.366
19. Cerruti Italo, ex combattente	7,000	6,300	—	13.300
20. Giorgini Carlo, ex combatt.	7,233	6,000		13.233
21. Bezzi Franco	7,100	6,000	—	13.100
22. Riboni Giovanni, non di ruolo Isp. gen. M.C.T.C.	7,066	6,000	—	13.066

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1949
Registro Bilancio trasporti n. 12, foglio n. 277. — INTERLANDI

(3400)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.